

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) DOLMETTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) CAMPOBASSO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIO CAMPOBASSO

Seduta del 16/11/2021

FATTO

La ricorrente riferisce di aver presentato in data 11/05/2020 istanza di accesso al finanziamento garantito ex art. 13, comma 1, lett. m), d.l. 08/04/2020 n. 23 convertito in Legge 40/2020, per un importo di € 25.000,00. Dopo interlocuzione con l'intermediario, l'importo della richiesta era infine determinato, in data 03/08/2020, in € 15.000,00. Tuttavia, il 23/10/2020 la banca comunicava il diniego dell'istanza adducendo: «altri elementi di valutazione rinvenienti dall'istruttoria bancaria ai fini della concessione».

A seguito di richieste di chiarimenti, in data 13/11/2020 la banca informava che il prestito non era stato erogato per la seguente causale: «l'intervento al Fondo Centrale di garanzia per le piccole e media imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione ... giova ricordare che tale disposizione vale solo per il gestore del Fondo di Garanzia, e non per l'Istituto erogante».

La ricorrente ritiene di avere diritto all'erogazione del prestito in questione, atteso pure che la stessa dichiara di non essere titolare di fidi, prestiti e di non presentare criticità finanziarie. Chiede pertanto all'Arbitro di accertare l'illegittimità della condotta della banca e di condannare l'intermediario a dare corso alla richiesta di finanziamento o ogni altro provvedimento ritenuto opportuno.

L'intermediario ha presentato controdeduzioni nelle quali preliminarmente eccepisce l'irricevibilità del ricorso, in quanto la richiesta avanzata ha per oggetto un'attività di carattere consulenziale da parte del Collegio, ovvero una pronuncia costitutiva del rapporto di finanziamento, non prevista dalle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione

stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” tra quelle di competenza dell’organo adito.

Nel merito riferisce di aver fin da subito rappresentato al legale rappresentante della ricorrente che, tenuto conto dei dati di bilancio e dell’andamento del rapporto, l’importo richiesto non appariva congruo e che l’esame poteva essere effettuato al massimo per un importo inferiore, evenienza che il cliente non ha voluto accettare. Successivamente la ricorrente ha ritenuto di presentare reclamo attraverso un’associazione di tutela dei consumatori sia un esposto a Banca D’Italia, entrambi riscontrati.

In ogni caso, la banca ribadisce che l’erogazione del finanziamento in questione presuppone una valutazione da parte dell’intermediario del merito creditizio del cliente, nonostante l’intervento del Fondo di Garanzia, previsto dal “decreto liquidità”.

Pertanto l’intermediario chiede all’Arbitro di rigettare il ricorso.

In sede di repliche la ricorrente insiste nell’accoglimento delle proprie domande e rileva, quanto alle eccezioni preliminari sollevate dalla banca, di non aver richiesto di costituire un rapporto giuridico, quanto, piuttosto, di valutare la fondatezza della richiesta rivolta all’intermediario.

A sua volta l’intermediario, nelle controrepliche, ribadisce le proprie domande ed argomentazioni.

DIRITTO

La questione sottoposta all’Arbitro riguarda la mancata concessione da parte dell’intermediario convenuto di un finanziamento garantito nelle forme previste dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23, (c.d. “decreto liquidità”, conv., dalla legge 5 giugno 2020, n. 40).

In particolare, l’art. 13 del richiamato decreto stabilisce che «in favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo». La disposizione è pertanto chiara nel riferire l’esonero dalla valutazione del merito creditizio solo al Fondo di centrale di garanzia, mentre non vi sono elementi da cui possa ricavarsi l’esistenza di un obbligo per l’intermediario di fare credito.

Al riguardo, perciò, il Collegio non può che richiamare il costante orientamento dell’Arbitro (v. per tutte, Collegio di coordinamento, n. 6182/13) per il quale non può dirsi esistente, nel nostro ordinamento un obbligo dell’intermediario di erogare credito, né tanto meno l’ABF può sostituirsi ad un intermediario nel valutare la convenienza di un’operazione e per imporgli la concessione di un finanziamento. In altri termini, la valutazione del merito creditizio costituisce una prerogativa esclusiva dell’intermediario che eroga il finanziamento.

Nel contempo, però, è del pari indubitabile che anche nell’esercizio dell’attività creditizia «la discrezionalità tecnica di cui indiscutibilmente gli intermediari dispongono ... non può che svolgersi all’interno del perimetro segnato dai limiti di correttezza, buona fede e specifico grado di professionalità che l’ordinamento loro richiede, il che rende certamente sindacabile, limitatamente a tali profili la condotta degli stessi nello svolgimento di tale attività» (Collegio di Napoli, 3181/15; Collegio di Roma, n. 2625/2012). Sotto quest’ultimo profilo, si può rilevare come la normativa regolamentare si sia assunta il compito di rendere il più possibile espliciti i parametri di riferimento della correttezza e buona fede dell’intermediario nella materia che qui occupa: ad esempio, nella Comunicazione Banca

d'Italia del 22 ottobre 2007 (Bollettino di Vigilanza n. 10 dell'ottobre 2007) in tema di rifiuto di una richiesta di finanziamento è precisato che qualora la banca, nell'ambito della propria autonomia gestionale, «decida di non accettare una richiesta di finanziamento, è necessario che l'intermediario fornisca riscontro con sollecitudine al cliente; nell'occasione, anche al fine di salvaguardare la relazione con il cliente, andrà verificata la possibilità di fornire indicazioni generali sulle valutazioni che hanno indotto a non accogliere la richiesta di credito».

In linea con tali principi, è orientamento costante dell'ABF che l'Arbitro non può sindacare nel merito le ragioni di diniego del credito, ma può censurare il comportamento dell'intermediario nel caso in cui il diniego di finanziamento non sia stato motivato o sia corredato da motivazione palesemente contraddittoria o arbitraria (cfr. fra molti, Collegio di Roma, dec. n. 661/2014; Collegio di Milano dec. n. 14547/2019; Collegio di Napoli, dec. n. 26055/19).

Nel caso di specie, non si può non rilevare che la banca – sia in sede di riscontro alle richieste di chiarimenti presentate dalla società istante, sia in sede di controdeduzioni – si è sostanzialmente limitata a rilevare che la concessione di credito, quantunque garantita come nel caso di specie, è comunque subordinata alla valutazione, discrezionale ed insindacabile, della banca. Il Collegio ritiene pertanto che l'intermediario non abbia assolto con la necessaria puntualità all'onere di motivazione in caso di rifiuto delle domande di concessione di credito da parte della clientela. E tuttavia, pur rilevandosi la condotta non conforme ai doveri di correttezza adottata dall'intermediario nella presente vicenda, ciò non può incidere sull'esito del ricorso, stante le considerazioni sopra esposte in merito all'inesistenza di un obbligo di fare credito a carico della banca.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO